PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

REVISIONE	DESCR REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
	- - -	ASE	ASE	- - -	lug-20

TITOLO PROGETTO	NOME DOCUMENTO
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART.180 E SEGUENTI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEI SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO	4.2 INDICATORI DI PERFORMANCE E LIVELLO DI SERVIZIO

LEGALE RAPPRESENTANTE	PROGETTISTA 1	PROGETTISTA 2
AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. Amministratore Delegato Ing. Giorgio Golinelli		

ENTE	CIG
Comune di Tavagnacco	---
	NUMERO ELABORATO
TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO	NUMERO DI FOGLIO

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità del Concessionario di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, con l'applicazione delle penali di seguito specificate, lasciando impregiudicato il diritto del Concedente a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva il Concessionario da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dal Concedente al Concessionario per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il concessionario, entro i 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione dell'infrazione, potrà addurre le proprie giustificazioni. Il concedente, una volta valutate le giustificazioni del concessionario, stabilirà se applicare la penale.

La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

Le penali, qualora dedotte dalle relative garanzie, comportano il reintegro di queste ultime dopo ogni escussione.

Qualora il Concessionario non raggiunga “l’obiettivo contrattuale di risparmio energetico percentuale” previsto nella tabella all’art. 18 del Progetto di Gestione, gli sarà applicata una penale pari a €. 200,00 per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento dell’obbiettivo citato (1%=200€).

Il calcolo del raggiungimento dell’obiettivo verrà documentato da apposita relazione contenente le tabelle di calcolo, a cura del concessionario, inviata al concedente entro 3 mesi dalla conclusione dell’annualità oggetto di verifica.

In caso di riscontrata carenza nella gestione del servizio, verrà addebitata al concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale che va da un minimo di € 20,00 (venti/00) a un massimo di € 600,00 (seicento/00) in relazione alla carenza riscontrata, secondo quanto in seguito specificato.

Qualora il concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell’IVA e al lordo dell’indicizzazione, il concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e il concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto di concessione.

Qualora il concessionario non rispetti i termini temporali e procedurali previsti per l'esecuzione delle attività richieste, così come indicato nella documentazione tecnica di offerta, saranno applicate le seguenti penali preventivamente valutate anche secondo i parametri chiave KPI di seguito individuati:

PARAMETRI CHIAVE KPI PER:

1) Misura del ritardo nelle tempistiche di primo intervento;
2) Misura dei ticket chiusi e rifiutati;
3) Misura del ritardo nella chiusura dei ticket;
4) Misura della riduzione del numero di guasti annuali.

KPI1: misura il rispetto delle tempistiche di primo intervento a seguito della richiesta da parte del Concedente per contestazione circa le temperature non soddisfacenti all'interno dei locali serviti durante il periodo contrattuale.

Si misura il tempo intercorso tra la richiesta di intervento veicolata dal Concessionario e l'arrivo del tecnico manutentore presso l'immobile.

$$KPI1 = \frac{Numero\ primo\ intervento\ con\ tempi\ superiori\ a\ quelli\ contrattuali\ (nel\ semestre)}{Numero\ degli\ interventi\ totali\ di\ primo\ intervento\ (nel\ semestre)} \times 100$$

con livelli di penali per episodio di seguito rappresentati:

Obiettivo	Penale	Obiettivo	Penale	Obiettivo	Penale
KPI1<10%	€ 25,00	10%<KPI1<20%	€ 50,00	KPI1>20%	€ 100,00

KPI2: misura del livello di qualità del servizio negli interventi richiesti di primo intervento.

Si misura la percentuale di ticket chiusi dal Concessionario e rifiutati dal Concedente che contesta la corretta soluzione del problema;

$$KPI2 = \frac{Numero\ interventi\ chiusi\ e\ rifiutati\ (nel\ semestre)}{Numero\ degli\ interventi\ totali\ chiusi\ (nel\ semestre)} \times 100$$

con livelli di penali per episodio di seguito rappresentati:

Obiettivo	Penale	Obiettivo	Penale	Obiettivo	Penale
KPI2<10%	€ 25,00	10%<KPI2<20%	€ 50,00	KPI2>20%	€ 100,00

KPI3: misura la capacità del concessionario, mediante una efficace esecuzione dei piani manutentivi, di ridurre nel tempo il numero di richieste d'intervento per guasto.

Si misura il numero di segnalazioni di guasto tra l'anno n e l'anno (n+1).

$$KPI3 = \frac{Numero\ totale\ ticket\ per\ guasti\ (nell'anno\ corrente)}{Numero\ totale\ ticket\ per\ guasti\ (nell'anno\ precedente)} \times 100$$

con livello di penale, per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, pari a €. 600,00 una tantum:

Obiettivo	Penale
KPI3>97%	€ 600,00

ALTRE PENALI

I. penale d'importo pari a € 20,00 (venti/00) ad episodio, per irreperibilità dell'operatore del servizio di *call center*;

II. penale d'importo pari a € 30,00 (trenta/00) al giorno, per la ritardata trasmissione dei rapportini di manutenzione periodica di preaccensione riscaldamento e condizionamento contenente date, luoghi e impianti manutenuti e manutenzioni eseguite);

III. penale d'importo pari a € 30,00 (trenta/00) al giorno, per la ritardata consegna dei progetti di cui alla convenzione;

IV. penale d'importo pari a €. 20,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del documento che riporta lo stato di fatto degli impianti propedeutico ad un successivo appalto di gestione, documento che deve essere consegnato dal Concessionario al Concedente con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine della Concessione.

V. La mancata trasmissione delle informazioni periodiche, previste al punto 9.3.e) della Bozza di Convenzione, è definita come tale se le informazioni previste non sono inviate (o sono inviate parzialmente o corrispondono al vero solo parzialmente) una volta all'anno ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo considerato.
Il mancato assolvimento delle suddette richieste, come sopra specificato, costituisce violazione degli obblighi contrattuali e sarà così regolato:
   a. in occasione della prima violazione sarà applicata una penale pari all'0.25‰ (zerovirgolaventicinque per mille) del canone di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
   b. in occasione della seconda violazione sarà applicata una penale pari al 0.5‰ (zerovirgola5 per mille) del canone di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
   c. in occasione della terza violazione sarà applicata una penale pari al 0.75‰ (zerovirgolasettantacinque per mille) del canone di concessione annuo da applicarsi sul primo pagamento da effettuare;
   d. nel caso le violazioni superino il numero di 3 o il ritardo nella trasmissione di una qualunque delle informazioni previste superi i 60 giorni solari, il Concedente senza obbligo di diffida o di messa in mora, avrà la facoltà di quantificare gli ulteriori oneri e danni per il soggetto aggiudicatore fino ad un massimo pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo dell'investimento che verrà trattenuta, di volta in volta, sulla fattura successiva all'inadempimento.

Laddove venga riscontrato che non siano rispettati i termini temporali e procedurali per l'esecuzione di attività presenti nella convenzione non sopra evidenziati per le quali non sia quindi stabilita una penale, si applica una sanzione pari a € 20,00 (venti/00) al giorno.